

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del Decreto del Presidente della Repubblica

attuativo

del Decreto Legislativo di riordino e semplificazione delle normative sull'attività agricola

La presente Relazione provvede a illustrare il decreto del Presidente della Repubblica, che occorre emanare in attuazione del decreto legislativo di riordino ed emanare, con preferenza, contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo. La ragione di tale *modus procedendi* è l'avvertita esigenza di avere la visione completa della proposta di legge di riordino e semplificazione della materia dell'attività agricola, sicché è sembrato necessario stilare subito il relativo regolamento di attuazione. Infatti, la visione completa della materia consente di evidenziare che i testi normativi originari spesso contengono, accanto a disposizioni effettivamente di forza precettiva, disposizioni di contenuto sostanzialmente regolamentare, così come può capitare che ricorrano, in testi regolamentari, disposizioni di sostanza legislativa. L'evidenziazione delle differenze sostanziali rispetto alla forma porta, come conseguenza in un procedimento di riordino e semplificazione, il "travaso", nel testo del decreto legislativo, delle norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative, nonché il "passaggio", nel correlato DPR attuativo, delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Risulta, allora, evidente la necessità che le operazioni di "travaso" e di "passaggio" avvengano nello stesso tempo dello studio e della redazione delle formule legislative, mentre appare più che opportuno che l'entrata in vigore dei due testi normativi (decreto legislativo e correlato DPR) avvenga contestualmente, anche per evitare che determinate abrogazioni, ovviamente e per necessità contenute soltanto nel decreto legislativo, non provochino pericolose situazioni di *vacatio legis*.

Anche il parallelo DPR si articola in Titoli, corrispondenti ai Titoli del testo del decreto legislativo di riordino e semplificazione. E come già si è detto nella Relazione illustrativa del decreto legislativo di riordino, il DPR contiene sia disposizioni di origine regolamentare, sia disposizioni di fonte legislativa che sono state delegificate per rendere possibile, nel futuro, il ricorso all'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel **Titolo I** "Dell'impresa agricola" il *Capo I* disciplina le modalità dell'opzione per la determinazione del reddito da produzioni e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (art. 1); il *Capo II* riguarda gli imprenditori agricoli giovani con gli artt. da 2 a 4 che hanno per oggetto il Fondo e gli aiuti per gli imprenditori agricoli giovani e montanari (già finanziariamente coperti); nel *Capo III* gli artt. da 5 a 7 hanno per oggetto disposizioni amministrative sull'agriturismo, nonché interventi del MiPAAF in tema di programmazione e di Osservatorio nazionale già finanziariamente coperti; nel *Capo IV* gli artt. da 8 a 9 hanno per oggetto le strade del vino e dell'olio; nel *Capo V* gli artt. da 10 a 11 riguardano l'impatto sull'ambiente da parte delle attività di acquacoltura e piscicoltura e la filiera del settore ittico; nel *Capo VI* gli artt. da 12 a 13 concernono la disciplina amministrativa della vendita dei prodotti agricoli; i *Capi VII e VIII* contengono disposizioni sul SIAN e sull'anagrafe delle imprese agricole (artt. 16 e 17). Con riguardo a queste ultime disposizioni si ritiene opportuno segnalare che negli artt. 14 e 15 dello schema di DPR sono riportate le disposizioni su "Servizi di interoperatività" e "Modalità di accesso alle informazioni contenute nel SIAN" che sono state delegificate. Lo stesso è avvenuto per alcune disposizioni del d.lgs. 99/2004 sulla Carta dell'agricoltore, perché si tratta di norme "attuative" delle modalità di redazione e integrazione della detta Carta o del collegato fascicolo aziendale. Lo scopo della proposta delegificazione è quello di "eliminare" l'attuale ingessatura delle disposizioni che non consentono facili modifiche regolamentari. Le disposizioni

del DPR 503/1999 sono, invece ed ovviamente, quasi tutte riprodotte nel DPR parallelo, ad eccezione di quelle, relative all'anagrafe delle imprese agricole, che hanno per oggetto l'utilizzazione, nei rapporti con la P.A., del codice unico di identificazione e che riguardano il significato di "unità tecnico-economiche" dell'azienda agricola, che sono state legificate (e, quindi, riportate agli artt. da 26 a 29 del decreto legislativo) ma che, proprio per il loro oggetto, non dovrebbero richiedere una copertura finanziaria.

Il **Titolo II** del parallelo DPR è diviso in tre Capi: il *Capo I* riguarda la contrattazione programmata con le disposizioni contenute nell'art. 18 (sui contratti di collaborazione e di promozione), l'art. 19 (sulle convenzioni di gestione del territorio) e 20 (sulla buona pratica agricola). Il *Capo II* ha per oggetto il Fondo per la tutela dell'architettura rurale finanziariamente già coperto (art. 21) e la disciplina della procedura per la concessione dei contributi e quella delle sponsorizzazioni (artt. da 22 a 23). Il *Capo III* riguarda la sorveglianza rinforzata sulle coltivazioni transgeniche (art. 24) e il Fondo per le filiere esenti da contaminazioni OGM (art. 25, da ritenersi finanziariamente coperto).

Il **Titolo III** riguarda i piani di riordino terriero (art. 26) e alcune disposizioni in tema di proprietà coltivatrice (art. 27 sulle Commissioni per la determinazione del valore del terreno per la concessione dei mutui; art. 28 sulle attestazioni notarili sulla proprietà e libertà dei beni offerti in garanzia).

Il **Titolo IV** riguarda i contratti agrari: l'art. 29 delegifica la disposizione sull'inizio dell'annata agraria, mentre l'art. 30 riguarda le Commissioni provinciali in tema di canone e l'art. 31 l'intervento dello Stato in tema di assicurazione contro le avversità atmosferiche (finanziariamente coperto).

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.